

STATUTO

Articolo 1 - Associazione

1. E' costituita la libera Associazione con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma degli artt. 36 e segg. del codice civile nonché del presente Statuto, denominata ["PAZIENTI.ORG"]

Articolo 2 - Scopi

1. L'Associazione persegue un progetto di partecipazione pubblica fondato su due principi prioritari:

- il coinvolgimento diretto degli utenti al fine di perseguire il miglioramento dei servizi pubblici attraverso un'azione di sorveglianza dal basso, ossia di "sotto-veglianza";
- lo sviluppo di una cultura fondata su una maggiore trasparenza ed etica della responsabilità ("accountability") da parte delle strutture sanitarie e degli operatori che decidano di aderirvi;
- l'Associazione risponde al bisogno di comunicazione tra pazienti e operatori sanitari attraverso un dialogo rispettoso sia delle esigenze dei primi sia del lavoro dei secondi, inserito in una struttura informativa ed in un modello di "feedback" che agevola una comunicazione di valore;
- l'offerta ai pazienti di uno strumento di supporto nella scelta della struttura sanitaria cui affidarsi per le cure, permettendo loro di confrontare l'attenzione che le diverse strutture sanitarie dimostrano verso la soddisfazione, le segnalazioni e in definitiva il benessere del paziente, agevolando in tal modo una competizione positiva.

L'Associazione si propone, inoltre, di diventare un facilitatore e un aggregatore per le realtà di eccellenza che svolgano una missione affine: iniziative istituzionali per la valutazione dei sistemi sanitari, associazioni scientifiche e di pazienti, associazioni di consumatori, etc.

Articolo 3 - Attività

1. L'Associazione Pazienti.org per il raggiungimento dei propri fini non svolgerà alcuna attività diversa dalle seguenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse:

- lo sviluppo e l'alimentazione continua di una piattaforma internet di dialogo aperto e pubblico tra pazienti ed operatori sanitari che generi dinamiche di miglioramento dei servizi sanitari;
- la valorizzazione delle testimonianze del paziente nell'ambito della realtà sanitaria al fine di rendere di dominio pubblico il maggior numero possibile di informazioni che siano poi a disposizione della comunità virtuale costituita sia da pazienti che dalla stessa realtà sanitaria al fine di migliorare il servizio reso;
- l'organizzazione e la razionalizzazione di informazioni relative a una determinata prestazione o struttura sanitaria attraverso l'inserimento di parole chiave ("TAG")

con la possibilità di attivare dei flussi di informazioni ("FEED") che avvisino gli utenti ogni volta che viene aggiunta una storia riguardante quella particolare parola chiave.

-ricerca di alleanze con soggetti promotori di iniziative analoghe, con associazioni di pazienti, consumatori, società scientifiche e con il sistema sanitario

2. L'Associazione fornisce ad ogni struttura sanitaria che sceglie di sottoscrivere un abbonamento a Pazienti.org i seguenti servizi:
 - la possibilità di rispondere alle storie raccontate dai pazienti;
 - la possibilità di ricevere via e-mail i commenti che la riguardano, in modo che giungano al responsabile del reparto a cui si riferiscono;
 - la possibilità di generare dei report per paragonare i feedback ricevuti dai propri pazienti a quelli degli altri ospedali;
 - la possibilità di chiedere a Pazienti.org di condurre delle ricerche in sua vece;

L'Associazione agisce da tramite tra le storie dei pazienti e le risposte delle strutture sanitarie filtrando tali riscontri sulla base di una precisa policy editoriale condivisa pubblicamente con gli utenti.

Articolo 4 - Sede

1. L'associazione ha sede in Milano, presso l'indirizzo.....

Articolo 5 - Soci

1. L'Associazione a Pazienti.org è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle sue finalità, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Sono Soci Ordinari i fondatori, nonché le persone o gli enti la cui domanda presentata per iscritto dall'interessato, sia accettata dal Consiglio Direttivo all'unanimità su presentazione di almeno n.3 Soci. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare l'eventuale rifiuto della domanda di associazione.
3. Sono Soci Onorari le persone, gli enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o con il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e/o allo sviluppo dell'Associazione. Hanno carattere permanente [e sono esonerati dal versamento della quota annuale]. I Soci Onorari sono designati dal Consiglio Direttivo e hanno diritto di voto.
4. I Soci accettano gli scopi dell'Associazione e partecipano attivamente alla loro realizzazione. I Soci Ordinari hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.
5. I Soci hanno uguali diritti e non assumono alcuna ulteriore responsabilità verso l'Associazione oltre la quota versata il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
6. La qualifica di Socio è intrasmissibile, essa può venire meno per i seguenti motivi:
 - recesso da comunicare per iscritto entro il 30 Settembre di ciascun anno a valere sull'anno successivo;
 - delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto agli obblighi e alle norme del presente Statuto, ovvero per la perdita dei requisiti a base dell'ammissione;

- per mancato pagamento della quota associativa entro 30 marzo di ciascun anno.
7. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. [Il diritto di voto non può essere escluso.]

Articolo 6 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è composto da:
 - beni, immobili e mobili;
 - contributi;
 - donazioni e lasciti;
 - rimborsi;
 - attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - entrate di altra natura.
2. I contributi dei Soci sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuale contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
3. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
4. [I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione; l'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione].
5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 7 - Bilancio

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo redige ogni anno il bilancio preventivo e quello consultivo che devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Il bilancio, sia preventivo sia consultivo, è depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per l'approvazione da parte dell'Assemblea, onde essere disponibile per la consultazione da parte di ogni Socio.

Articolo 8 - Organi Sociali

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere;
 - [il Comitato tecnico-scientifico];
 - il Collegio dei Revisori.

Articolo 9 - Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei

quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota versata. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessaria o richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno il [●]% dei Soci.

2. L'Assemblea dei Soci è convocata mediante l'invio dell'Ordine del Giorno a mezzo raccomandata, fax, posta elettronica e/o ogni altro mezzo idoneo ad attestare che il Socio destinatario abbia avuto comunicazione dell'avviso di comunicazione almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. Possono prendervi parte i Soci Ordinari in regola con il versamento delle quote associative.
3. Tanto l'Assemblea Ordinaria quanto l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei Soci e deliberano validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità della costituzione prescinde dal numero dei presenti.
4. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo.
5. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea. Delle delibere assembleari è data pubblicità mediante pubblicazione su pazienti.org.
6. Ogni Socio Ordinario ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta, anche in formato telematico.

Articolo 10 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:
 - elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori;
 - approva il bilancio preventivo e consuntivo;
2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti. Al proprio interno il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e - anche al di fuori dello stesso - il Segretario, il quale provvede a dare esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo e a redigere e conservare i verbali delle riunioni.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 2 membri.
3. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza del 60% .
4. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Il Presidente conferisce ai Soci a propria discrezione procura speciale per il compimento di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce 2 o più volte all'anno ed è convocato da:
- il Presidente;
 - almeno 2 dei suoi componenti, su richiesta motivata;
 - richiesta motivata e scritta di almeno il 60% dei Soci;

Articolo 12 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
 - deliberare sull'ammissione dei Soci;
 - elaborare il bilancio consultivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
 - elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
 - redigere i regolamenti per l'esercizio dell'attività sociale;
 - stabilire le date delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
 - adottare tutti i provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - autorizzare collaborazioni con enti pubblici e/o privati per la realizzazione delle finalità sociali;
 - assumere collaboratori retribuiti, nei limiti strettamente necessari al buon funzionamento dell'Associazione;
 - deliberare l'esclusione dei Soci;
 - determinare annualmente l'ammontare della quota associativa;
 - nominare i Soci Onorari.

Articolo 13 – Tesoriere

1. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri contabili nonché di quelli fiscali se previsti, redige i bilanci preventivo e consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da n. 3 Soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Esso è incaricato di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e di riferirne al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, di redigere apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consultivo.

Articolo 16 – Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato solo su iniziativa dell'Assemblea con il voto favorevole di [due terzi] dei Soci.

Articolo 17 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza di [due terzi] dei Soci.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale e ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. n. 662 del 23 dicembre 1996.

Articolo 18 -Legge applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme di legge vigenti in materia di Enti contenute nel Libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del codice civile e alle leggi vigenti in quanto compatibili.